

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ufficio Centrale Detenuti

Prot. n. 568737

Roma, li 17 luglio 1996

LETTERA CIRCOLARE

Oggetto: disposizioni relative alla registrazione ed alla gestione dei soggetti non immatricolabili.

Come da apposita riserva apposta nella lettera circolare n. 568737 del 24 aprile 1996 del Direttore dell'Ufficio Centrale Detenuti, si reputa opportuno impartire agli Uffici in indirizzo le direttive per l'effettuazione degli adempimenti amministrativi resi necessari a seguito dell'entrata in vigore delle recenti disposizioni in ordine alla (sino ad oggi parziale) assunzione da parte del Corpo di polizia penitenziaria del servizio di traduzione dei detenuti e degli internati.

Ribadita l'impossibilità di procedere alla formale immatricolazione dei soggetti che non abbiano ancora fatto ingresso negli istituti o che comunque non siano più da considerare in carico a questa Amministrazione, occorre preliminarmente delimitare l'ambito applicativo delle presenti disposizioni; queste riguardano in particolare:

- le persone arrestate in flagranza di reato ai sensi degli artt. 380 e 381 cpp che siano state condotte in uno dei luoghi indicati dall'art. 284/1 cpp giusta provvedimento del PM emesso ai sensi dell'art. 386/5 cpp e che altrimenti dovrebbero essere condotte in un istituto penitenziario (con esclusione, pertanto, dei soggetti arrestati in flagranza di reato pretorile, in ossequio al disposto di cui all'art. 566/2, ultimo periodo, cpp, salva diversa ed espressa disposizione da parte del precedente PM ai sensi dell'art. 566/4 cpp);
- le persone fermate perché gravemente indiziate di delitto ai sensi dell'art. 384 cpp che siano state condotte in uno dei luoghi indicati dall'art. 284/1 cpp giusta provvedimento del PM emesso ai sensi dell'art. 386/5 cpp e che altrimenti dovrebbero essere condotte in un istituto penitenziario;
- le persone sottoposte alla misura coercitiva della custodia cautelare in luogo di cura ai sensi dell'art. 286 cpp che non abbiano fatto ancora ingresso in un istituto penitenziario;
- le persone sottoposte alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere che non abbiano fatto ancora ingresso in un istituto penitenziario perché immediatamente ricoverate in luogo esterno di cura.

Pur non potendosi procedere alla formale iscrizione dei predetti soggetti nel registro matricola previsto dall'art. 13 del RD 603/1931, né potendo considerarsi ancora efficace l'eventuale pregressa immatricolazione dei soggetti già sottoposti a custodia cautelare in carcere, si deve necessariamente pervenire ad una formale assegnazione di tali persone ad un istituto penitenziario, che dovrà essere individuato secondo criteri oggettivi.

In tal senso, si dispone che i soggetti di cui sopra formalmente non immatricolabili ai sensi delle vigenti disposizioni siano assegnati amministrativamente alla casa circondariale più vicina al luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento provvisorio o cautelare, cioè al luogo di fruizione della misura, al luogo di ricovero dell'infermo fisico o al luogo di cura in cui deve essere ricoverato provvisoriamente l'infermo di mente.

Ai predetti fini, per il calcolo delle distanze si farà riferimento alla distanza su strada, eventualmente acquisibile in termini di certezza presso gli Uffici provinciali dell'ACI.

Per i nuclei urbani ove siano presenti più di un istituto penitenziario qualificato come casa circondariale, i soggetti di cui sopra saranno amministrativamente assegnati all'istituto deputato all'introduzione degli arrestati o dei fermati, ad esempio, l'istituto assegnatario per la zona di Roma sarà la casa circondariale di

Regina Coeli, per la zona di Milano sarà *San Vittore*, per la zona di Napoli sarà *Poggioreale*, per la zona di Palermo sarà *l'Ucciardone*, per la zona di Catania sarà *Piazza Lanza*...

Quanto agli adempimenti esecutivi, la Direzione della casa circondariale come sopra individuata, una volta ricevuta da parte della polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto (artt. 380 e 381 cpp), al fermo (art. 384 cpp) o all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (art. 285 cpp) o in luogo di cura (art. 286 cpp) la comunicazione dell'avvenuta esecuzione del provvedimento coercitivo, dovrà, previ i doverosi contatti con l'Ufficiale di polizia giudiziaria procedente, dare le opportune istruzioni ai fini della concreta assunzione della custodia del soggetto ricoverato ed immediatamente dopo procedere a:

- verificare la propria competenza territoriale secondo i criteri indicati in precedenza;
- fare compilare dal sovrintendente o dall'assistente del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di caposcorta del servizio di piantonamento, un modello cartaceo contenente le notizie richieste dalla procedura di immatricolazione mediante SIAP attualmente in vigore;
- disporre che le predette notizie vengano inserite nel sistema "Matricola/SIAP";
- disporre che al termine delle predette registrazioni il matricolista effettui un'operazione di uscita con le seguenti causali:
 1. **arrestato** - ricovero in luogo esterno di cura senza ingresso in istituto;
 2. **fermato** - ricovero in luogo esterno di cura senza ingresso in istituto;
 3. **custodia cautelare in luogo esterno di cura** (art. 286 cpp) senza ingresso in istituto;
 4. **custodia cautelare in carcere** senza ingresso in istituto;
- disporre che i dati indicati dall'art. 7 D.M. 30 settembre 1989, n. 334 -*Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale* (generalità del soggetto sottoposto al provvedimento provvisorio o cautelare, cittadinanza, lingua, stato, residenza e domicilio dichiarato o eletto da parte del medesimo soggetto, tempo e luogo dell'arresto con indicazione del titolo legittimante la privazione della libertà personale, dell'autorità procedente e del nome e della qualifica di chi ha proceduto alla *consegna*, data del ricovero e della dimissione dal luogo esterno di cura, con la eventuale relativa dichiarazione ed elezione di domicilio nell'ipotesi di dimissione direttamente *ad libertatem*) vengano iscritti in un apposito registro cartaceo da istituirsi presso l'istituto;
- disporre che nel predetto registro vengano altresì annotati i provvedimenti comunicati a norma dell'art. 6 D.M. 334/1989, intervenuti durante il ricovero.

Nel momento in cui il soggetto già ricoverato, dopo le dimissioni dal luogo esterno di cura, farà ingresso in istituto, si procederà con le consuete iscrizioni ed annotazioni, secondo le vigenti regole.

Si precisa che per i soggetti da ricoverare in stato di custodia cautelare in luogo esterno di cura provenienti da custodia cautelare in carcere, si procederà con l'ordinaria annotazione al sistema SIAP dei motivi di uscita, conservando la precedente immatricolazione; ciò al fine di consentire una più immediata procedura di reingresso in istituto penitenziario al momento della conclusione del ricovero in luogo esterno di cura, che, come precisato dallo stesso art. 286 cpp, è da considerarsi tendenzialmente **provvisorio**.

Durante la permanenza dei detenuti e degli internati nei luoghi esterni di cura come sopra specificati, sarà comunque applicato il vigente ordinamento penitenziario, con l'ovvia eccezione di singole norme che siano, in tutto o in parte, oggettivamente incompatibili con la situazione di ricovero.

A tal fine, si rimanda alla circolare del Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria n. 3319/5769 del 6 luglio 1991 recante per oggetto L. 395/1990, *servizi di piantonamento e connesse traduzioni dei detenuti e degli internati in luoghi esterni di cura* (in fine), nonché alla direttiva relativa ai servizi delle traduzioni e dei piantonamenti, predisposte dall'Ufficio Centrale Beni e Servizi del Dipartimento, allegata alla citata circolare con il n. 11 (punti nn. 8, 9, 10 ed 11).

A tal fine, si reputa tuttavia opportuno precisare che l'ammontare delle somme che al ricoverato è consentito tenere presso il luogo di cura per le spese correnti sarà determinato non direttamente dal Direttore, bensì dal Caposcorta, sulla base di direttive impartite dallo stesso Direttore e considerata la situazione clinica del ricoverato, le sue necessità e la presumibile durata della degenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO